

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 25 novembre 2002
relativo alle statistiche sui rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 574/2004 della Commissione del 23 febbraio 2004	L 90	15	27.3.2004
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione del 24 maggio 2005	L 131	38	25.5.2005
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006	L 393	1	30.12.2006



**REGOLAMENTO (CE) N. 2150/2002 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 25 novembre 2002

relativo alle statistiche sui rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l'applicazione della politica dei rifiuti. Ciò pone le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati. È tuttavia necessario sviluppare strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell'impiego delle risorse.
- (2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi.
- (3) La politica comunitaria relativa ai rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e nella gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena di produzione, raccolta, recupero e smaltimento degli stessi.
- (4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾ costituisce l'ambito di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.
- (5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente alla disaggregazione specifica, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.
- (6) Poiché lo scopo della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione della necessità di definire termini per la descrizione dei rifiuti e la loro gestione in modo da assicurare la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo

⁽¹⁾ GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22; GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 202, e proposta modificata del 10 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 32), posizione comune del Consiglio del 15 aprile 2002 (GU C 145 E del 18.6.2002, pag. 85) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 novembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

▼B

scopo della misura proposta in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo transitorio per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti relative a tutte o ad alcune delle attività economiche A, B e da G a Q della ►M3 NACE Rev. 2 ◀ istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ⁽¹⁾, per le quali i sistemi statistici nazionali richiedono adattamenti di rilievo.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (9) Il Comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Obiettivo del presente regolamento è fissare un ambito per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.
3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:
 - a) produzione dei rifiuti conformemente all'allegato I;
 - b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II;
 - c) dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5: importazione ed esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽³⁾, in conformità dell'allegato III.
4. Nell'elaborazione delle statistiche, gli Stati membri e la Commissione osservano la nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze, che figura all'allegato III.
5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini e nell'ambito del presente regolamento s'intende per:

- a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾;
- b) «frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata», i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;
- c) «riciclaggio», l'operazione descritta nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾;
- d) «recupero», ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE;
- e) «smaltimento» ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A, della direttiva 75/442/CEE;
- f) «struttura di recupero o smaltimento», una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE;
- g) «rifiuto pericoloso», qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽³⁾;
- h) «rifiuto non pericoloso» qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);
- i) «incenerimento», trattamento termico dei rifiuti effettuato in un impianto di incenerimento o in un impianto di coincenerimento, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3, punto 4 e dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti ⁽⁴⁾;
- j) «discarica», un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽⁵⁾;
- k) «capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti», la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;
- l) «capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti», la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;
- m) «capacità delle discariche», la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;
- n) «capacità di altre strutture di smaltimento», la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135, del 6.6.1996, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

⁽⁴⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.



Articolo 3

Raccolta dei dati

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,
- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,
- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o
- una combinazione di questi metodi.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

3. Gli Stati membri producono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II.

4. L'esclusione di cui al paragrafo 2 deve essere compatibile con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, punto 1, degli allegati I e II.

5. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato appropriato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione ai sensi del paragrafo 5 sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

Articolo 4

Periodo transitorio

1. Durante un periodo transitorio la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, concedere deroghe alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II. Tale periodo transitorio non può superare:

- a) i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto attiene alla produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voce 16 (Attività di servizi) e all'allegato II, sezione 8, punto 2;
- b) i tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la produzione di risultati di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (Pesca).

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 possono essere concesse a singoli Stati membri soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

3. La Commissione elabora un programma concernente studi pilota sui rifiuti derivanti dalle attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera b), la cui esecuzione è affidata agli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

▼B

La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi, essa adotta le necessarie misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 5***Importazione ed esportazione di rifiuti**

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota sull'importazione e l'esportazione di rifiuti che devono essere eseguiti dagli Stati membri. Gli studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.
2. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) n. 259/93.
3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare.
4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Gli studi pilota sono eseguiti al più tardi entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 6***Misure di attuazione**

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Tali misure includono:

- a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;
- b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
- c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;
- d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;
- e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;

▼B

- g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE, il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

*Articolo 8***Relazione**

1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1. Se necessario, essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

▼B*ALLEGATO I***PRODUZIONE DI RIFIUTI****▼M3**

SEZIONE 1

Campo di applicazione

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da A ad U della NACE Rev. 2. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche.

Il presente allegato riguarda inoltre:

- a) i rifiuti domestici;
- b) i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

▼M1

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

1. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

Elenco di aggregati			
Stat.-CER/Versione 3			
Voce	Codice	Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
1	01.1	Solventi usati	Pericolosi
2	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Non pericolosi
3	01.2	Rifiuti acidi, alcalini o salini	Pericolosi
4	01.3	Oli usati	Pericolosi
5	01.4	Catalizzatori chimici esauriti	Non pericolosi
6	01.4	Catalizzatori chimici esauriti	Pericolosi
7	02	Rifiuti di preparazioni chimiche	Non pericolosi
8	02	Rifiuti di preparazioni chimiche	Pericolosi
9	03.1	Depositi e residui chimici	Non pericolosi
10	03.1	Depositi e residui chimici	Pericolosi
11	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Non pericolosi
12	03.2	Fanghi derivanti da acque reflue industriali	Pericolosi
13	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
14	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
15	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
16	06	Rifiuti metallici	Pericolosi
17	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi



Elenco di aggregati			
Stat.-CER/Versione 3			
Voce	Codice	Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
18	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
19	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
20	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
21	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
22	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
23	07.5	Rifiuti in legno	Pericolosi
24	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
25	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
26	08	Apparecchiature scartate	Non pericolosi
27	08	Apparecchiature scartate	Pericolosi
28	08.1	Veicoli fuori uso	Non pericolosi
29	08.1	Veicoli fuori uso	Pericolosi
30	08.41	Batterie ed accumulatori	Non pericolosi
31	08.41	Batterie ed accumulatori	Pericolosi
32	09	Cascami animali e residui vegetali (esclusi i rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale; ed esclusi feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
33	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
34	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
35	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
36	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
37	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
38	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
39	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
40	11	Fanghi comuni (esclusi i residui di dragaggio)	Non pericolosi
41	11.3	Residui di dragaggio	Non pericolosi
42	12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5	Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	Non pericolosi

▼M1

Elenco di aggregati			
Stat.-CER/Versione 3			
Voce	Codice	Descrizione	Rifiuti pericolosi/non pericolosi
43	12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5	Rifiuti minerali (esclusi residui di combustione, terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati)	Pericolosi
44	12.4	Residui di combustione	Non pericolosi
45	12.4	Residui di combustione	Pericolosi
46	12.6	Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati	Pericolosi
47	13	Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	Non pericolosi
48	13	Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati	Pericolosi

▼B

- Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

SEZIONE 3

Caratteristiche

- Caratteristiche delle categorie di rifiuti:
per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, punto 1, sarà riportato il quantitativo di rifiuti prodotti.
- Caratteristiche regionali:
popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS 2).

SEZIONE 4

Unità di misura

- L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.
- Per le caratteristiche regionali, l'unità di misura dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

- Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
- Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento.

▼B

SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniranno una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, punto 1, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.
3. La Commissione accluserà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per:

▼M3

- 1.1. le seguenti voci della NACE Rev. 2:

Voce	Codice della NACE Rev. 2	Descrizione
1	Divisione 01	Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi
	Divisione 02	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
2	Divisione 03	Pesca e acquacoltura
3	Sezione B	Estrazione e scavo di minerali
4	Divisione 10	Industrie alimentari
	Divisione 11	Industria delle bevande
	Divisione 12	Industria del tabacco
5	Divisione 13	Industrie tessili
	Divisione 14	Confezione di articoli di abbigliamento
	Divisione 15	Confezione di vestiario in pelle e simili
6	Divisione 16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio
7	Divisione 17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
	Divisione 18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
8	Divisione 19	Fabbricazione di prodotti di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
9	Divisione 20	Fabbricazione di prodotti chimici
	Divisione 21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

▼ M3

Voce	Codice della NACE Rev. 2	Descrizione
	Divisione 22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
10	Divisione 23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
11	Divisione 24	Metallurgia
	Divisione 25	Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12	Divisione 26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Divisione 27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Divisione 28	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Divisione 29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Divisione 30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
13	Divisione 31	Fabbricazione di mobili
	Divisione 32	Altre industrie manifatturiere
	Divisione 33	Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
14	Sezione D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
15	Divisione 36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
	Divisione 37	Reti fognarie
	Divisione 39	Attività di decontaminazione e altri servizi di trattamento dei rifiuti
16	Divisione 38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
17	Sezione F	Costruzioni
18		Attività di servizi:
	Sezione G escluso 46.67	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
	Sezione H	Trasporto e magazzinaggio
	Sezione I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
	Sezione J	Servizi di informazione e comunicazione
	Sezione K	Attività finanziarie e assicurative
	Sezione L	Attività immobiliari
	Sezione M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	Sezione N	Attività amministrative e di servizi di supporto
	Sezione O	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
	Sezione P	Istruzione
	Sezione Q	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
	Sezione R	Arte, spettacoli e tempo libero
	Sezione S	Altre attività di servizi
	Sezione T	Attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
	Sezione U	Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
19	Classe 46.77	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami.

▼B

1.2. famiglie

20	Rifiuti domestici
----	-------------------

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ⁽¹⁾ conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della ► **M3** NACE Rev. 2 ◀.

(1) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

▼ **B**

ALLEGATO II

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SEZIONE 1

Campo di applicazione

1. Le statistiche devono essere elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della ► **M3** NACE Rev. 2 ◀, di cui all'allegato I, sezione 8, punto 1.1.
2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti non sono contemplati dal presente allegato.

▼ **M2**

SEZIONE 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, sono le seguenti:

Incenerimento			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	05	Rifiuti della sanità e biologici	Non pericolosi
5	05	Rifiuti della sanità e biologici	Pericolosi
6	07.7	Rifiuti contenenti PCB	Pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi

▼ M2

Incenerimento			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
13	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
14	06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 excl. 07.7	Altri rifiuti (rifiuti metallici + rifiuti non metallici esclusi rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + cascami animali e residui vegetali + rifiuti minerali + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01.3	Oli usati	Pericolosi
2	06	Rifiuti metallici	Non pericolosi
3	06	Rifiuti metallici	Pericolosi
4	07.1	Rifiuti in vetro	Non pericolosi
5	07.1	Rifiuti in vetro	Pericolosi
6	07.2	Rifiuti di carta e cartone	Non pericolosi
7	07.3	Rifiuti di gomma	Non pericolosi
8	07.4	Rifiuti in plastica	Non pericolosi
9	07.5	Rifiuti in legno	Non pericolosi
10	07.6	Rifiuti tessili	Non pericolosi
11	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
12	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
13	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
15	12	Rifiuti minerali	Pericolosi

▼ M2

Operazioni che comportano possibilità di recupero
(escluso recupero energetico)

Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
16	01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
17	01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 escl. 01.3	Altri rifiuti (rifiuti chimici dei composti esclusi oli usati + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici + rifiuti della sanità e biologici + rifiuti in legno + rifiuti contenenti PCB + apparecchiature scartate + rifiuti ordinari misti + fanghi comuni + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

Smaltimento (diverso dall'incenerimento)

Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
1	01 + 02 + 03	Rifiuti chimici (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Non pericolosi
2	01 + 02 + 03 escl. 01.3	Rifiuti chimici esclusi oli usati (rifiuti chimici dei composti + rifiuti di preparazioni chimiche + altri rifiuti chimici)	Pericolosi
3	01.3	Oli usati	Pericolosi
4	09 escl. 09.11, 09.3	Cascami animali e residui vegetali (esclusi rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale, nonché feci animali, urine e letame)	Non pericolosi
5	09.11	Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale	Non pericolosi
6	09.3	Feci animali, urine e letame	Non pericolosi
7	10.1	Rifiuti domestici e simili	Non pericolosi
8	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Non pericolosi
9	10.2	Materiali misti e indifferenziati	Pericolosi
10	10.3	Residui di cernita	Non pericolosi
11	10.3	Residui di cernita	Pericolosi

▼ **M2**

Smaltimento (diverso dall'incenerimento)			
Voce	Stat.-CER versione 3		Rifiuti pericolosi/non pericolosi
	Codice	Descrizione	
12	11	Fanghi comuni	Non pericolosi
13	12	Rifiuti minerali	Non pericolosi
14	12	Rifiuti minerali	Pericolosi
15	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Non pericolosi
16	05 + 06 + 07 + 08 + 13	Altri rifiuti (rifiuti della sanità e biologici + rifiuti metallici + rifiuti non metallici + apparecchiature scartate + rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati)	Pericolosi

▼ **B**

SEZIONE 3

Caratteristiche

Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, punto 2, figurano nella tabella che segue.

Numero e capacità delle operazioni di recupero e smaltimento per regione	
Voce	Descrizione
1	Numero di impianti di trattamento, livello NUTS 2
2	Capacità in unità secondo le operazioni, livello NUTS 2
Rifiuti trattati per operazione di recupero e smaltimento, inclusa l'importazione	
3	Quantità totale di rifiuti trattati, per ognuna delle categorie specifiche di rifiuti elencate nella sezione 2, escluso il riciclaggio di rifiuti sul posto di generazione, livello NUTS 1

SEZIONE 4

Unità di misura

L'unità di misura da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1 000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie «fanghi» si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

SEZIONE 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni due anni dopo il primo anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, punto 2.



SEZIONE 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 gli Stati membri presenteranno una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.
3. La Commissione accluderà le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1. I risultati devono essere elaborati per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, conformemente alle caratteristiche di cui alla sezione 3.
2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE:

Voce	Codice	Tipo di operazione di recupero e smaltimento
Incenerimento		
1	R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
2	D10	Incenerimento a terra
Operazioni che comportano possibilità di recupero (escluso recupero energetico)		
3	R2 +	Recupero/rigenerazione dei solventi
	R3 +	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
	R4 +	Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici
	R5 +	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
	R6 +	Rigenerazione degli acidi o delle basi
	R7 +	Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
	R8 +	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
	R9 +	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
	R10 +	Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

▼B

Voce	Codice	Tipo di operazione di recupero e smaltimento
	R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
Operazioni di smaltimento		
4	D1 +	Deposito sul o nel suolo: (ad esempio in discarica)
	D3 +	Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
	D4 +	Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
	D5 +	Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
	D12	Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
5	D2 +	Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli ecc.)
	D6 +	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
	D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II. B della direttiva 75/442/CEE. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della ► **M3** NACE Rev. 2 ◀.



ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002, valenze tra Stat-CER REV 3 (nomenclatura statistica dei rifiuti stabilita principalmente in base alle sostanze) e l'elenco europeo dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione

01 Rifiuti chimici dei composti

01.1 Solventi usati

01.11 Solventi spesi alogenati

1 Pericolosi

07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

01.12 Solventi spesi non alogenati

1 Pericolosi

07 01 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
20 01 13*	solventi

01.2 Rifiuti acidi, alcalini o salini

01.21 Rifiuti acidi

0 Non pericolosi

06 01 99	non specificati altrimenti
----------	----------------------------

1 Pericolosi

06 01 01*	acido solforico e acido solforoso
-----------	-----------------------------------

▼ M1

	06 01 02*	acido cloridrico
	06 01 03*	acido fluoridrico
	06 01 04*	acido fosforico e fosforoso
	06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso
	06 01 06*	altri acidi
	06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
	08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
	09 01 04*	soluzioni di fissaggio
	09 01 05*	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
	10 01 09*	acido solforico
	11 01 05*	acidi di decappaggio
	11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
	16 06 06*	elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
	20 01 14*	acidi
01.22	Rifiuti alcalini	
	0	Non pericolosi
	03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
	06 02 99	non specificati altrimenti
	11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
	1	Pericolosi
	05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
	06 02 01*	idrossido di calcio
	06 02 03*	idrossido di ammonio
	06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio
	06 02 05*	altre basi
	09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
	09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
	09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
	11 01 07*	basi di decappaggio
	11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
	11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro
	19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
	20 01 15*	sostanze alcaline
01.24	Altri rifiuti salini	
	0	Non pericolosi
	05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
	05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
	06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
	06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
	06 03 99	non specificati altrimenti
	06 04 99	non specificati altrimenti
	06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
	06 06 99	non specificati altrimenti

▼ M1

11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
1 Pericolosi	
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria
10 04 03*	arsenato di calcio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 03 02*	altri rifiuti
11 05 04*	fondente esaurito
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
01.3 Oli usati	
01.31 Oli da motore usati	
1 Pericolosi	
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	altri oli da macchinari, trasmissioni e ingranaggi
01.32 Altri oli usati	
1 Pericolosi	
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03*	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04*	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 12*	acidi contenenti oli
08 03 19*	oli disperdenti
08 04 17*	olio di resina
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10*	oli sintetici per macchinari
12 01 12*	cere e grassi esauriti
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

▼ M1

12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
13 01 04*	emulsioni clorate
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

01.4 Catalizzatori chimici esauriti

01.41 Catalizzatori chimici esauriti

0 Non pericolosi

16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

1 Pericolosi

16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

02 Rifiuti di preparazioni chimiche

02.1 Rifiuti chimici (senza specifiche)

02.11 Rifiuti di prodotti agrochimici

0 Non pericolosi

02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
----------	---

1 Pericolosi

02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno e altri biocidi inorganici
20 01 19*	pesticidi

02.12 Medicine non utilizzate

0 Non pericolosi

07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
18 01 09	medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

1 Pericolosi

07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
-----------	---

▼ M1

18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
02.13	Rifiuti di pitture, vernici, inchiostri e adesivi
0	Non pericolosi
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
1	Pericolosi
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

▼ M1

08 03 14*	fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

02.14 Altri rifiuti di preparazioni chimiche

0 Non pericolosi

02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 15	rifiuti delle operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

1 Pericolosi

03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

▼ M1

04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 16*	rifiuti contenenti silici pericolosi
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 05 01*	isocianati di scarto
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose

02.2 Esplosivi non utilizzati

02.21 Esplosivi di scarto e prodotti pirotecnici

1 Pericolosi

16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto

02.22 Munizioni di scarto

1 Pericolosi

16 04 01*	munizioni di scarto
-----------	---------------------

02.3 Rifiuti chimici misti

02.31 Rifiuti chimici misti in piccole quantità

0 Non pericolosi

16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
----------	--

1 Pericolosi

16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

▼ M1

- 02.32 Rifiuti chimici misti da trattamento
- 1 Pericolosi
 - 19 02 04* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 - 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 02.33 Imballaggi inquinati da sostanze pericolose
- 1 Pericolosi
 - 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

03 Altri rifiuti chimici

03.1 Depositi e residui chimici

03.11 Catrami e rifiuti carbonacei

- 0 Non pericolosi
 - 05 01 17 bitumi
 - 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 06 13 03 nerofumo
 - 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
 - 10 03 02 frammenti di anodi
 - 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
 - 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
 - 10 08 14 frammenti di anodi
 - 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
 - 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
- 1 Pericolosi
 - 05 01 07* catrami acidi
 - 05 01 08* altri catrami
 - 05 06 01* catrami acidi
 - 05 06 03* altri catrami
 - 06 13 05* fuliggine
 - 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
 - 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
 - 19 11 02* catrami acidi

3.12 Fanghi di emulsioni oli/acqua

- 1 Pericolosi
 - 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
 - 13 04 01* oli di cala da navigazione interna
 - 13 04 02* oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
 - 13 04 03* altri oli di cala della navigazione
 - 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
 - 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
 - 13 05 03* fanghi da collettori

▼ M1

13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01*	fanghi e emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione

03.13 Scorie di reazioni chimiche

0 Non pericolosi

03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11

1 Pericolosi

04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati

▼ M1

07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
19 04 03*	fase solida non vetrificata
03.14	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0	Non pericolosi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
1	Pericolosi
05 01 15*	filtri di argilla esauriti
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 11 01*	filtri di argilla esauriti

▼ M1

03.2 Fanghi derivanti da acque reflue industriali

03.21 Fanghi derivanti da processi industriali e trattamenti di acque reflue

0 Non pericolosi

- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 20
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

▼ M1

11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
1 Pericolosi	
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

▼ M1

10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

03.22 Fanghi che contengono idrocarburi

0 Non pericolosi

05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

1 Pericolosi

01 05 05*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
16 07 08*	rifiuti contenenti olio
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi

▼ **M1**

- 05 Rifiuti della sanità e biologici
 - 05.1 Rifiuti infettivi della sanità
 - 05.11 Rifiuti umani infettivi della sanità
 - 1 Pericolosi
 - 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 - 05.12 Rifiuti animali infettivi della sanità
 - 1 Pericolosi
 - 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 - 05.2 Rifiuti non infettivi della sanità
 - 05.21 Rifiuti umani non infettivi della sanità
 - 0 Non pericolosi
 - 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 03)
 - 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
 - 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
 - 05.22 Rifiuti animali non infettivi della sanità
 - 0 Non pericolosi
 - 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
 - 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 06 Rifiuti metallici
 - 06.1 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso
 - 06.11 Rifiuti e frammenti di metallo ferroso
 - 0 Non pericolosi
 - 10 02 10 scaglie di laminazione
 - 10 12 06 stampi di scarto
 - 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
 - 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
 - 16 01 17 metalli ferrosi
 - 17 04 05 ferro e acciaio
 - 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
 - 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
 - 19 12 02 metalli ferrosi
 - 06.2 Rifiuti e frammenti di metallo non ferroso
 - 06.21 Rifiuti di metalli preziosi
 - 1 Pericolosi
 - 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
 - 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatriche
 - 06.23 Altri rifiuti di alluminio
 - 0 Non pericolosi
 - 17 04 02 alluminio
 - 06.24 Rifiuti di rame
 - 0 Non pericolosi
 - 17 04 01 rame, bronzo, ottone

▼ M1

- 06.25 Rifiuti di piombo
 - 0 Non pericolosi
 - 17 04 03 piombo
- 06.26 Altri rifiuti di metallo
 - 0 Non pericolosi
 - 11 05 01 zinco solido
 - 17 04 04 zinco
 - 17 04 06 stagno
- 06.3 Rifiuti metallici misti
 - 06.31 Imballaggi di metalli misti
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 04 imballaggi metallici
 - 06.32 Altri rifiuti di metalli misti
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 10 rifiuti metallici
 - 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
 - 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
 - 16 01 18 metalli non ferrosi
 - 17 04 07 metalli misti
 - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
 - 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 - 19 12 03 metalli non ferrosi
 - 20 01 40 metallo
 - 1 Pericolosi
 - 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
 - 17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 07 Rifiuti non metallici
 - 07.1 Rifiuti in vetro
 - 07.11 Imballaggi di vetro
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 07 imballaggi di vetro
 - 07.12 Altri rifiuti di vetro
 - 0 Non pericolosi
 - 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
 - 16 01 20 vetro
 - 17 02 02 vetro
 - 19 12 05 vetro
 - 20 01 02 vetro
 - 1 Pericolosi
 - 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
 - 07.2 Rifiuti di carta e cartone
 - 07.21 Rifiuti di imballaggi di carta e cartone
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 01 imballaggi di carta e cartone

▼ M1

- 07.23 Altri rifiuti di carta e cartone
 - 0 Non pericolosi
 - 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
 - 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 19 12 01 carta e cartone
 - 20 01 01 carta e cartone
- 07.3 Rifiuti di gomma
 - 07.31 Pneumatici usati
 - 0 Non pericolosi
 - 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 07.4 Rifiuti in plastica
 - 07.41 Residui di imballaggi in plastica
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 02 imballaggi in plastica
 - 07.42 Altri rifiuti in plastica
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - 07 02 13 rifiuti plastici
 - 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
 - 16 01 19 plastica
 - 17 02 03 plastica
 - 19 12 04 plastica e gomma
 - 20 01 39 plastica
- 07.5 Rifiuti in legno
 - 07.51 Imballaggi in legno
 - 0 Non pericolosi
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 07.52 Segatura e trucioli
 - 0 Non pericolosi
 - 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
 - 1 Pericolosi
 - 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
 - 07.53 Altri rifiuti in legno
 - 0 Non pericolosi
 - 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
 - 03 03 01 scarti di corteccia e legno
 - 17 02 01 legno
 - 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 - 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 - 1 Pericolosi
 - 19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
 - 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

▼ **M1**

07.6 Rifiuti tessili

07.61 Capi di abbigliamento usati

0 Non pericolosi

20 01 10 abbigliamento

07.62 Rifiuti tessili vari

0 Non pericolosi

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

15 01 09 imballaggi in materia tessile

19 12 08 prodotti tessili

20 01 11 prodotti tessili

07.63 Rifiuti di cuoio

0 Non pericolosi

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07.7 Rifiuti contenenti PCB

07.71 Oli contenenti PCB

1 Pericolosi

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

07.72 Apparecchiature contenenti PCB o da essi contaminate

1 Pericolosi

16 01 09* componenti contenenti PCB

16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

07.73 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB

1 Pericolosi

17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

08 Apparecchiature scartate

08.1 Veicoli fuori uso

08.12 Altri veicoli inutilizzabili

0 Non pericolosi

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

1 Pericolosi

16 01 04* veicoli fuori uso

▼ M1

08.2 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

08.21 Apparecchi domestici fuori uso di grandi dimensioni

1 Pericolosi

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

08.23 Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso

0 Non pericolosi

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

1 Pericolosi

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

08.4 Componenti scartate di macchine e di apparecchiature

08.41 Batterie e accumulatori

0 Non pericolosi

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

1 Pericolosi

16 06 01* batterie al piombo

16 06 02* batterie al nichel-cadmio

16 06 03* batterie contenenti mercurio

20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

08.43 Altre componenti scartate di macchine e di apparecchiature

0 Non pericolosi

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 16 serbatoi per gas liquido

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

1 Pericolosi

16 01 07* filtri dell'olio

16 01 08* componenti contenenti mercurio

16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

▼ M1

- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 09 Cascami animali e residui vegetali
 - 09.1 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari
 - 09.11 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine animale
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 02 scarti di tessuti animali
 - 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 - 02 02 02 scarti di tessuti animali
 - 09.12 Rifiuti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari di origine vegetale
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
 - 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
 - 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
 - 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
 - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
 - 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
 - 09.13 Rifiuti misti della preparazione di alimenti e di prodotti alimentari
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 - 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
 - 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 25 oli e grassi commestibili
 - 20 03 02 rifiuti dei mercati
 - 09.2 Rifiuti verdi
 - 09.21 Rifiuti verdi
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili
 - 09.3 Letame e fanghiglia
 - 09.31 Letame e fanghiglia
 - 0 Non pericolosi
 - 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

▼ **M1**

10 Rifiuti ordinari misti

10.1 Rifiuti domestici e simili

10.11 Rifiuti domestici

0 Non pericolosi

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

10.12 Rifiuti della pulizia delle strade

0 Non pericolosi

20 03 03 residui della pulizia stradale

10.2 Materiali misti e indifferenziati

10.21 Imballaggi composti

0 Non pericolosi

15 01 05 imballaggi in materiali composti

15 01 06 imballaggi in materiali misti

10.22 Altri materiali misti e indifferenziati

0 Non pericolosi

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

1 Pericolosi

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

10.3 Residui di cernita

10.32 Altri residui di cernita

0 Non pericolosi

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

▼ M1

03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	residui di vagliatura
19 10 04	fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

1 Pericolosi

19 10 03*	fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

11 Fanghi comuni

11.1 Fanghi da trattamento di acque residue

11.11 Fanghi da trattamento di acque di fognature pubbliche

0 Non pericolosi

19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

11.12 Fanghi biodegradabili da trattamento di altre acque residue

0 Non pericolosi

02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

11.2 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

11.21 Fanghi da depurazione di acqua potabile e di trattamento

0 Non pericolosi

05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti

▼ **M1**

11.3 Residui di dragaggio non inquinati

11.31 Residui di dragaggio non inquinati

0 Non pericolosi

17 05 06 terra di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

11.4 Materiali da pozzi neri

11.41 Materiali da pozzi neri

0 Non pericolosi

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 fanghi prodotti dal trattamento delle acque luride

12 Rifiuti minerali

12.1 Rifiuti della costruzione e della demolizione

12.11 Rifiuti di cemento, mattoni e gesso

0 Non pericolosi

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

1 Pericolosi

17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

12.12 Rifiuti di materiale per la bitumatura delle strade contenente idrocarburi

0 Non pericolosi

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

1 Pericolosi

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

12.13 Rifiuti misti della costruzione

0 Non pericolosi

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

1 Pericolosi

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

▼ M1

17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

12.2 Rifiuti di amianto

12.21 Rifiuti di amianto

1 Pericolosi

06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
 06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto

12.3 Rifiuti di minerali naturali

12.31 Rifiuti di minerali naturali

0 Non pericolosi

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
 01 03 06 residui diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

▼ M1

10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
1 Pericolosi	
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di risanamento dei terreni, contenenti sostanze pericolose
12.4 Residui di combustione	
12.41 Residui della depurazione dei fumi	
0 Non pericolosi	
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

▼ M1

10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 11 16	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
1 Pericolosi	
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 19*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 04 04*	polveri dei gas di combustione
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 03*	polveri dei gas di combustione
10 05 05*	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 03*	polveri dei gas di combustione
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 08 15*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

▼ M1

10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
12.42	Scorie e ceneri di processi di trattamento termico e di combustione
0	Non pericolosi
06 09 02	scorie contenenti fosforo
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 03 16	scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 04	altre polveri e particolato
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 09 03	scorie di fusione
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 12 03	polveri e particolato

▼ M1

11 05 02	ceneri di zinco
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
1 Pericolosi	
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 13*	ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*	scorie infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02*	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 05*	altre polveri e particolato
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
12.5 Resti di minerali diversi	
12.51 Resti di minerali artificiali	
0 Non pericolosi	
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

▼ M1

10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 14	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
1 Pericolosi	
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
10 11 13*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12.52 Resti di materiali refrattari	
0 Non pericolosi	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

▼ M1

- 1 Pericolosi
 - 10 09 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 - 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 - 10 10 05* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 - 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
 - 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 - 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
 - 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 12.6 Terra contaminata e materiali di dragaggio inquinati
 - 12.61 Terra e detriti inquinati
 - 1 Pericolosi
 - 05 01 05* perdite di olio
 - 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
 - 12.62 Residui di dragaggio inquinati
 - 1 Pericolosi
 - 17 05 05* terra di dragaggio contenente sostanze pericolose
- 13 Rifiuti solidificati, stabilizzati o vetrificati
 - 13.1 Rifiuti solidificati o stabilizzati
 - 13.11 Rifiuti solidificati o stabilizzati
 - 0 Non pericolosi
 - 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
 - 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
 - 1 Pericolosi
 - 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
 - 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
 - 13.2 Rifiuti vetrificati
 - 13.21 Rifiuti vetrificati
 - 0 Non pericolosi
 - 19 04 01 rifiuti vetrificati